

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1023
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BREGANZE ed altri: Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (3289)	
PRESIDENTE	1023, 1025, 1026, 1027, 1029 1031, 1032, 1033, 1034
BIMA	1031, 1032, 1034
BONAITI	1028, 1029
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1025 1028, 1032, 1033
NAPOLITANO FRANCESCO	1028, 1029
SILVESTRI	1027, 1028, 1032
SOLIANO	1029
TROMBETTA	1028, 1032
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1024, 1027, 1031, 1032, 1033
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (3421)	
PRESIDENTE	1034, 1036
BASSI	1036
BUZZETTI	1035
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1035, 1036
LORETI	1036
SCRICCIOLO	1035

	PAG.
SILVESTRI	1035, 1036
TROMBETTA	1036
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1035, 1036
Votazione segreta:	
.PRESIDENTE	1038

La seduta comincia alle 10,10.

MINASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fortuna.

Discussione della proposta di legge Breganze ed altri: Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (3289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3289, d'iniziativa dei deputati Breganze, Pennacchini, Migliori, Bosisio, Maria Eletta Martini, Amatucci, Tenaglia, Zugno, Baroni, Baldi, Armani, Ruffini, Gasco, Sgarlata, concernente condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria. La proposta di legge assegnata in sede referente in data 12 settembre 1966 è stata successivamente, su richiesta unanime della Commissione, trasferita alla nostra competenza in sede legi-

slativa. Nel frattempo, il Comitato ristretto nominato nella seduta del 19 ottobre, era pervenuto alla elaborazione di un nuovo testo, sul quale prego il Relatore, onorevole Zugno, di riferire.

ZUGNO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento sottoposto al nostro esame nasce come conseguenza del provvedimento di amnistia e indulto che già è stato approvato alcuni mesi fa o del quale costituisce una estensione alle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

È noto, infatti, come il decreto presidenziale che ha concesso l'amnistia e l'indulto comprendesse anche alcune violazioni in campo tributario, relative però a contravvenzioni aventi natura di reato. L'estensione proposta dal provvedimento oggi al nostro esame consiste appunto nel concedere il condono per contravvenzioni in campo tributario non aventi natura di reato.

D'altra parte sempre, in passato, ad ogni amnistia e indulto deliberati dalle Camere e concessi dal Presidente della Repubblica, ha fatto seguito poi — anche se talvolta a distanza di 8-10 mesi o anche un anno — un condono in campo tributario. Quindi credo sia giusto che anche questa volta, a seguito del provvedimento di amnistia si debba — da parte del Parlamento — esaminare la possibilità del condono per le sanzioni tributarie non aventi natura penale. Tra l'altro bisogna anche aggiungere che questo provvedimento porta anche, in definitiva, un vantaggio all'Amministrazione e al bilancio dello Stato. All'Amministrazione in quanto è noto che ogni anno le contravvenzioni ammontano a circa un milione e mezzo e attualmente sono pendenti circa 1 milione 200 mila ricorsi di cui 100 mila addirittura dinanzi all'autorità giudiziaria; per cui il condono tributario, che normalmente risolve la gran massa di queste pendenze, si concreta in un alleggerimento — direi così — dei contesti presentati e pendenti presso gli uffici finanziari.

Il provvedimento reca anche un vantaggio al bilancio dello Stato, per il fatto che normalmente contro le contestazioni fatte dalle autorità finanziarie (dalla Guardia di finanza in modo particolare) ci sono ricorsi sia amministrativi che in sede giudiziaria che portano a perdite di tempo notevoli e molte volte non solo a riduzioni delle penalità ma anche ad annullamento delle stesse imposte inizialmente contestate. Quindi il condono, risolvendo ed alleggerendo la questione delle penalità, riduce il contesto alla sola questione del pagamento della tassa o dell'impo-

sta determinando quindi un « plus » che torna molto utile al bilancio, particolarmente in questo momento.

Il provvedimento, in sostanza, si rifà ai provvedimenti precedenti; rispetto al 1963 sono state introdotte alcune innovazioni, specialmente per quanto riguarda le limitazioni: cioè, mentre per l'I.G.E. e le imposte dirette non esiste un limite di contravvenzione, per quanto riguarda invece le leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, le pene pecuniarie relative al lotto e alle lotterie, le soprattasse relative alla finanza locale, le pene pecuniarie relative alla fabbricazione dei fiammiferi, ecc., il comitato ristretto nominato dalla Commissione ha stabilito alcune limitazioni, che normalmente giungono fino ad una pena pecuniaria di 200 mila lire.

Inoltre questa volta è stata introdotta una novità, nel senso che devono essere pagati anche gli interessi di mora, perché il fatto di avere in precedenza stabilito il solo pagamento dell'imposta, ha lasciato pendenti numerose pratiche in quanto, versando l'ammontare dell'imposta, si otteneva il condono tributario, ma sussisteva sempre il credito da parte della finanza per quanto concerne gli interessi di mora.

Si è quindi ritenuto opportuno, ed io credo sia una buona cosa, porre come condizione, oltre che il solito termine di 120 giorni, e l'adempimento relativo al pagamento dell'imposta anche quello relativo agli interessi di mora.

Per quanto riguarda le imposte dirette, s. è stabilito che devono essere regolarizzate le formalità, rettificare le dichiarazioni incomplete, e che il condono sia subordinato appunto a questi completamenti formali. Queste in generale sono le innovazioni.

Essendo passato un po' di tempo da quando abbiamo trattato questo argomento in sede di comitato ristretto, ho ricevuto molta posta, dalla quale mi risulta che da più parti si è creduto che il limite delle 200 mila lire operasse in tutti i campi, e quindi anche in quello dell'I.G.E., delle imposte dirette, ecc.

Mi sono però anche state fatte delle osservazioni che mi sembra meritino una certa considerazione. Ci sono per esempio i professionisti che pagano l'I.G.E. sulla base dell'iscrizione in ruolo. Dovrebbe, io credo, in questo caso, essere sufficiente la comunicazione dell'interessato che intende valersi del condono, per l'iscrizione nei ruoli.

Da parte di qualche studioso è stato fatto presente che sarebbe maggiormente pertinente prevedere il caso specifico. Avrei perciò il

seguinte emendamento da preannunciare: « Per la imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2 », da aggiungere all'articolo 3.

C'è un altro caso, anche di una certa importanza: quello dell'amministratore di società commerciali, di cooperative ecc., il quale a norma dell'articolo 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è responsabile solidalmente per le violazioni in materia di imposte. Quindi, non pagando l'I.G.E., per esempio, non soltanto la società è responsabile del pagamento dell'imposta evasa, ma lo stesso amministratore è responsabile solidalmente del pagamento della pena pecuniaria. Ora, in genere questi casi si riferiscono a società, a cooperative che sono fallite, e il fatto di non aver pagato l'imposta è la risultante di uno stato di decozione in cui si è venuta a trovare la società, e quindi lo stesso amministratore che non aveva i fondi necessari. Dato che la società o la cooperativa fallita nella stragrande maggioranza dei casi non potranno pagare l'imposta entro i 120 giorni previsti, non potranno beneficiare del condono, per cui rimane responsabile l'amministratore che non potrà beneficiare del condono della pena pecuniaria. E allora si suggerirebbe per questo specifico caso la possibilità di un condono nei confronti dell'amministratore.

Vi è ancora un caso, che veramente è stato già trattato con risultato negativo in sede di comitato ristretto ma che ciò nonostante ho voluto approfondire. È il caso dei passaggi di merci in conto deposito a scopi di lavorazione, per i quali la legge del 1929, n. 760, prevede un complesso di formalità talvolta così minuziose da rendere possibile la involontaria inadempienza, per qualcuna di dette formalità (registri, bollette, ecc.) e quindi la contestazione — e conseguente contravvenzione — da parte della guardia di finanza. Risulta in questi casi che effettivamente si tratta di merce, data in deposito per la lavorazione, tanto è vero che è ritornata poi allo stesso rivenditore. Ma qui il caso è più delicato, per il fatto che si tratta di due pagamenti: al momento del passaggio della merce per la consegna in conto lavorazione, e al momento del ritorno della stessa alla ditta che aveva dato l'incarico di effettuare la lavorazione stessa. Si tratta quindi di due pagamenti distinti e di due penalità relative in caso di omissione.

Si osserva però che, data la possibilità di regolarizzare questi atti, — e quindi le condi-

zioni in cui è avvenuto questo deposito con incarico di lavorazione — sorge una contraddizione in quanto se si consente, sia pure « a posteriori » la regolarizzazione degli atti che comporta una legalizzazione della situazione, dal momento che questa legalizzazione è ottenuta, la penalità non ha più ragione d'essere e quindi non dovrebbe essere pagata. So però che da parte del Ministero sono state sollevate obiezioni; comunque ritengo che questi casi in genere riguardino ditte di notevole importanza che normalmente non accettano una contestazione di questo genere e preferiscono affrontare il giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria. Ora, nella legge del 1963 si è incluso all'articolo 3 un ultimo comma dove si diceva che per le violazioni delle norme di cui all'articolo 13 (che sono quelle relative a questi depositi) il condono si applica senza ripetizione di imposta; ripropongo ai colleghi questa dizione che credo costituisca un atto di giustizia. Comunque mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Un ultimo caso riguarda la registrazione di atti. Per alcuni di essi (per esempio costruzione di navi) sono concessi alcuni benefici per l'imposta di registro a condizione che la registrazione venga effettuata entro 20 giorni. Tardando tale registrazione, non soltanto si va incontro ad una penalità per la quale ci sarà il condono, ma si perdono anche i benefici della imposta di registro, che è la più forte (2 per cento). In questo caso si chiederebbe che il condono agisse come una rimessa in termini. Si dice in effetti che, dal momento che si doveva godere di un certo beneficio, il ritardo nella registrazione non è certo avvenuto per evadere l'imposta, ma per disattenzione di funzionari od altre difficoltà sopravvenute. E si chiederebbe in questo caso il condono e la rimessa in termini della registrazione, e quindi anche la concessione dei benefici relativi alla registrazione tempestiva. Mi sembra questa una cosa molto interessante particolarmente per i cantieri navali e le grandi costruzioni che, particolarmente in questo momento, potrebbero incontrare delle difficoltà anche a pagare queste imposte.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore per la sua, anche se sintetica, molto chiara relazione, e proporrei che sul merito dei singoli emendamenti preannunciati dal relatore si potesse espri-

mere un parere direttamente in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base quello elaborato dal comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli.

Dei lettura dell'articolo 1 della proposta Breganze ed altri n. 3282.

ART. 1

(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dell'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreché, per quanto ri-

guarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dell'esercizio di una professione, di un'arte o di una altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

Da lettura dell'articolo 1 nel testo elaborato dal comitato ristretto:

ART. 1.

Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie o straordinarie, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

b) di tasse o imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse.

Sono altresì condonate:

d) le pene pecuniarie non superiori nel massimo a lire 200 mila relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) le pene pecuniarie, non superiori nel massimo a lire 200 mila relative alle infra-

zioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento dei tributi evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e delle formalità omesse, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) le soprattasse, non superiori nel massimo a lire 200 mila relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreché, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalità e agli adempimenti omissi;

i) le soprattasse non superiori nel massimo a lire 200 mila relative alle infrazioni previste dall'articolo 10 del decreto di legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi di mora;

l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle maggiorazioni dovute.

Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano incorse più volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si può disporre la

esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, dal beneficio della restituzione dell'I.G.E. all'esportazione.

ZUGNO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'ultimo comma, si considera un caso molto importante anche ai fini dello sviluppo del commercio con l'estero, cioè il caso di ditte che hanno avuto la disavventura di incorrere in contravvenzioni, e di conseguenza non hanno il diritto al rimborso I.G.E. in caso di esportazione.

Sono pene queste che colpiscono la produzione, ed interessi più vasti di quelli dell'azienda che ha trasgredito, per cui credo che l'innovazione sia buona e debba essere approvata.

PRESIDENTE. L'onorevole Silvestri ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo « dopo la lettera e) aggiungere la seguente: m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazione degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni ».

SILVESTRI. Si tratta soprattutto di infrazioni relative alla coltivazione, alla distanza delle piante, alla semina, alla inosservanza della disposizione di aver coltivato altre piantagioni prima di trapiantare il tabacco, ecc. Queste violazioni gravano soprattutto sui coltivatori di tabacco, perché anche quando il monopolio di Stato opera le decurtazioni al concessionario speciale, allega un elenco nominativo dei coltivatori, a cui va fatta la trattenuta.

Le violazioni gravano sul concessionario speciale, soltanto in caso di concessioni agricole, cioè quando il concessionario è anche proprietario del terreno, in tutti gli altri casi gravano direttamente sul coltivatore diretto. Ecco, quindi, perché ho presentato questo emendamento: perché in definitiva noi esentiamo grossi contribuenti, facendo ricadere tutto il peso sulle spalle dei più piccoli, in questo caso dei coltivatori diretti. Naturalmente anche qualche grosso coltivatore sarà favorito, ma soprattutto ne trarranno vantaggio i piccoli.

ZUGNO, *Relatore*. Quanto dice l'onorevole Silvestri è stato oggetto di attento studio da parte nostra in sede di Comitato ristretto, ed abbiamo visto che effettivamente le infrazioni interessano le piantine messe ad una distanza non giusta, l'irrigazione del tabacco fatta in epoca leggermente diversa da quella stabilita dal Monopolio, la raccolta delle gem-

me fatta dopo che le piantine hanno raggiunto i 10 centimetri di altezza, quando oggi non sempre c'è la mano d'opera per poter eseguire queste operazioni con regolarità e tempestività. Ora, se le gemme non vengono tolte dalla pianta entro il termine stabilito dal Monopolio i coltivatori sono colpiti da penalità; e ritengo che, concedendo un condono tributario si debba in modo particolare contemplare questo caso.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Devo far presente alla commissione che, come ha rilevato il relatore, in questi casi si tratta di infrazioni al regolamento. Debbo precisare che, all'atto in cui riceve la concessione, il concessionario sottoscrive un documento col quale si impegna a pagare le penalità previste ove non osservi perfettamente le norme della concessione stessa. Tuttavia si tratta di infrazioni di natura disciplinare e quindi, come tali, potrebbero essere incluse in un provvedimento di condono. Naturalmente l'amministrazione fa presente che queste contestazioni si risolvono con una certa rapidità, per cui già una parte notevole delle penalità relative sono state versate all'erario. Quindi il condono dovrebbe riferirsi a quelle per le quali ancora non si è provveduto a decidere sul ricorso presentato, con una perdita complessiva per l'erario di alcune decine di milioni. Fatte queste considerazioni, mi rimetto alle decisioni della commissione.

BONAITI. Signor presidente, desidero, sempre sull'articolo 1, richiamare l'attenzione della commissione sulla formulazione delle lettere *d)*, *f)*, *g)* e *i)* le quali sanciscono il condono di pene pecuniarie: « ... non superiori nel massimo a lire 200 mila... ».

Ritengo sia necessario un chiarimento, a questo punto, in quanto se con questa dizione si intende far riferimento alle 200 mila lire in rapporto alla pena edittale massima prevista dalla norma, vengono così escluse dal condono tutte le ipotesi che prevedono una pena edittale superiore alle 200 mila lire, il che non mi pare rispondente allo spirito del provvedimento. Infatti non si tratta di amnistia, ma di condono, e il condono nella misura massima è consentibile per tutte le ipotesi che si possono profilare. Pertanto proporrei di modificare la dizione dei capoversi citati sostituendo la frase: « ... fino al massimo di lire 200 mila » alle parole: « ... non superiori nel massimo a lire 200 mila ».

ZUGNO, Relatore. L'intervento dell'onorevole Bonaiti ripropone in sostanza un concetto che già avevamo preso in considera-

zione negli scorsi giorni. Ritengo che sia giusto il condono generale delle pene fino a lire 200 mila, in modo che fino a quel limite si abbia sempre diritto all'applicazione di questa misura.

NAPOLITANO FRANCESCO. Veramente penso che il concetto informatore della disposizione così come formulata sia quello di non far beneficiare del condono chi commette una infrazione più grave.

BONAITI. Non bisogna dimenticare che siamo in tema di condono, e il condono, nella misura stabilita, si applica in generale a tutte le pene, indistintamente.

SILVESTRI. Se accettiamo il concetto del collega Napolitano, non tutte le pene dovrebbero essere comprese nel provvedimento; ma se accettiamo il concetto di un condono che faciliti l'espletamento delle vertenze in corso, allora dobbiamo considerare la possibilità di rientro immediato per lo meno dell'imposta o della tassa.

Bisogna vedere se questo secondo concetto è prevalente o meno sul concetto di non far beneficiare del condono coloro che abbiano commesso infrazioni più gravi.

TROMBETTA. Onorevole presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi. A me pare che effettivamente la distinzione fatta dall'onorevole Silvestri sia quella centrale del problema. Cioè noi intendiamo colpire coloro che hanno commesso una infrazione nella fattispecie superiore al massimo di 200 mila lire? Oppure abbiamo inteso estendere il condono anche ad essi al fine di ottenere lo scopo pratico di fare entrare nelle casse dello Stato il massimo possibile di gettito e subito, e sgombrare nello stesso tempo il terreno da tante pratiche in attesa? In quest'ultimo caso dovremmo applicare il concetto della franchigia di 200 mila lire.

A me pare che il concetto del condono non comporti l'accoglimento della prima alternativa. Come si fa a dire di voler punire una infrazione proprio perché la consideriamo più grave tanto da configurarla al di sopra della penalità di 200 mila lire? Mi pare che sia una cosa un po' difficile a sostenersi, e inoltre il condono, data la sua natura, agisce su tutta la materia e fino alla concorrenza di quella cifra. Mi pare quindi che sia da preferirsi il secondo concetto, quello della franchigia, altrimenti ci impegoleremmo nelle difficoltà di determinare i criteri da adottare per determinare la gravità di un reato; se sia cioè da colpire con una pena superiore o inferiore alle 200 mila lire.

NAPOLITANO. Tutto sommato il fisco ci guadagnerà.

ZUGNO, *Relatore*. Mi permetterei di suggerire che, alla fine di questo articolo, si precisasse che nei casi in cui le pene pecuniarie superino i limiti previsti dall'articolo stesso, il condono sia compreso fino a quell'importo.

BONAITI. L'interessante è che emerga la sostanza, perciò non mi oppongo all'emendamento formulato dall'onorevole Zugno.

SOLIANO. Rischiamo di creare un equivoco, perché nelle penalità abbiamo dei minimi e dei massimi, e se vogliamo parlare in termini di franchigia, credo dovremmo riferirci alle penalità comminate, e non più parlare di minimi e di massimi. Dovremmo perciò dire: « Penalità comminate fino a 200 mila ».

NAPOLITANO. Nel caso che accogliessimo questa impostazione, gli uffici dovrebbero definire tutte le pratiche, mentre il vantaggio è proprio che esse non vengono esaminate nel merito, cioè il contribuente paga l'imposta senza entrare nel merito, per essere certo di beneficiare del condono.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Bonaiti cui sono favorevoli Relatore e Governo: « Alle lettere d), f), g) e i) dell'articolo 1 *premettere le parole*: fino al massimo di lire 200 mila, *sopprimere le parole*: non superiori nel massimo a lire 200 mila ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Silvestri cui è favorevole il Relatore e per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

« Dopo la lettera l) aggiungere: m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 con le modificazioni testé adottate.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 1.

(È approvato).

A seguito delle modifiche introdotte, l'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1

Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse.

Sono altresì condonate:

d) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento dei tributi evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e delle formalità omesse, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) fino al massimo di lire 200 mila le leggi in materia di finanza locale subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreché,

si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalità e agli adempimenti omissi;

z) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi di mora;

l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse;

m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle maggiorazioni dovute.

Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano incorse più volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si può disporre l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, dal beneficio della restituzione dell'I.G.E. alla esportazione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta Breganze ed altri n. 3289.

ART. 2.

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette).

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e

straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sempreché, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omissi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo del comitato ristretto, assunto come testo base.

ART. 2

Condizioni per la concessione del condono in materia di imposte dirette.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se siano stati notificati accertamenti d'ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di omissione di formalità o di adempimenti diversi dalla dichiarazione, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi alle formalità o adempimenti che risultino omessi.

Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

BIMA. Desidero porre una domanda che forse non ha alcuna ragione di essere: nello stendere l'articolo 2, è stata tenuta presente la sentenza n. 85 della Corte costituzionale?

ZUGNO, *Relatore*. Sì, è stata tenuta presente la sentenza della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta Breganze ed altri n. 3289:

ART. 3.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione, questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di

imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purché i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopracitati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo del comitato ristretto, assunto come testo base.

ART. 3

Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione, il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data medesima, il pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora.

L'onorevole Zugno ha presentato il seguente emendamento: « Al primo comma premettere le parole: Fatta eccezione per i soggetti che a norma degli articoli 11 e 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono solidalmente responsabili soltanto del pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie ».

ZUGNO, *Relatore*. Si prevede, per i casi in cui i soggetti sono distinti, che il condono possa essere fruito indipendentemente dal versamento dell'imposta. Si tratta infatti di società e cooperative in cui l'amministratore è tenuto solidalmente con la società per il paga-

mento dell'imposta. Se l'amministratore non provvede tempestivamente al versamento, la società diventa debitrice dell'imposta e anche della penale, ed egli, in proprio, se la società non ha la possibilità di pagare, è responsabile in solido per la penalità.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non è favorevole all'ampliamento del provvedimento, e quindi in questo senso, esprimo parere contrario.

Devo dire però che l'emendamento proposto dall'onorevole Zugno risponde certamente a criteri di giustizia perché ovvia all'inconveniente dell'amministratore di una Società o cooperativa fallita, e che magari era stato sostituito, che si vede addossato l'onere del pagamento della pena pecuniaria.

BIMA. Ma allora bisogna fare un emendamento.

TROMBETTA. A me pare che la precedente disposizione, la quale viene oggi meno per le ragioni che sono state esposte, costituisca un pericoloso slabbramento nei confronti di un concetto di responsabilità e di remora amministrativa che su un particolare terreno di gestione il legislatore aveva voluto sancire con quella legge.

Quindi mi associo alla risposta del Governo, il quale, pur riconoscendo che una estensione in questo campo potrebbe costituire un atto di giustizia, si dichiara contrario alla estensione del provvedimento.

Concordo pertanto su questa impostazione, ed aggiungo che sarei molto perplesso nell'avallare questo slabbramento di un concetto di remora e di severità amministrativa; slabbramento che potrebbe poi avere dannose conseguenze.

ZUGNO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento.

BIMA. Vorrei fare una osservazione, che potrebbe anche precludere alla presentazione di un emendamento.

Si tratta del problema della rateazione. Poiché il condono si estende a più dichiarazioni dei redditi, a me parrebbe opportuno concedere una maggiore rateazione, stante il prevedibile cumulo degli arretrati che verrebbe a far carico ad ogni contribuente.

PRESIDENTE. È il contribuente che si è messo in quelle condizioni.

SILVESTRI. Daremmo così un premio al contribuente più negligente.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. Uno dei motivi per i quali viene concesso il condono, è quello di snellire il la-

voro amministrativo, e così verrebbe frustrato lo scopo. Non credo sia il caso di insistere.

BIMA. Non ho presentato un emendamento, ma ho sollevato solamente una questione: del resto anche il collega Napolitano ha rilevato che per il cumulo dei tributi congelati, molti non riusciranno ad avvalersi del condono.

SILVESTRI. L'unico vantaggio che deriva allo Stato da questo provvedimento è quello di entrare al più presto in possesso nelle somme che deve percepire. In questa condizione credo che non si possa prescindere dal pagamento immediato. Questo è, insomma, il perno del provvedimento.

BIMA. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura di un altro emendamento proposto dal Relatore.

Alla fine dell'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

« Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940 n. 762 il condono si applica senza ripetizione d'imposta purché i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dal citato articolo e dalle relative norme regolamentari ».

ZUGNO, *Relatore*. Questo emendamento ricalca l'ultimo comma dell'articolo 3 della originaria proposta di legge Breganze, ed in sostanza riguarda il passaggio di merci in conto deposito a scopo di lavorazione, per il quale alcune formalità non sono state osservate incappando nella penalità.

Questa disposizione era già stata inclusa nel provvedimento del 1963, e viene riproposta in quello attuale. Io ritengo che, data la natura particolare di questi casi e il loro limitatissimo numero, sarebbe opportuno che venisse accolto.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. Voglio chiarire i motivi per cui non è il caso di inserire l'emendamento proposto. In sostanza, la pratica applicazione delle disposizioni della legge del 1963 ha dato luogo ad abusi. Praticamente si è verificato il caso che applicando il condono, il destinatario che doveva essere al termine del terzo passaggio si è trovato al secondo posto, in quanto il beneficiario del condono non solo ha avuto condonata la pena pecuniaria, ma non ha più pagato neppure il secondo passaggio dell'IGE.

Per questa ragione il Governo prega il relatore di non insistere sull'emendamento che

costituirebbe una estensione troppo larga del provvedimento.

ZUGNO, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo in comma proposto dal Relatore:

« Il disposto dell'articolo 110 della legge di registro non si applica agli atti registrati, ancorché tardivamente, nel termine di cui al precedente primo comma ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. Devo dire che quello che si discute è un provvedimento di condono, mentre l'emendamento riguarda la rimessione in termini per beneficiare di agevolazioni fiscali. Ora, chi a suo tempo non ha ritenuto di rimanere nei termini stabiliti dalla legge per beneficiare di queste agevolazioni fiscali, evidentemente riteneva di poter pagare la tassa. Non è quindi il caso di riammettere nei termini chi ne è volontariamente uscito.

ZUGNO, *Relatore*. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. C'è un ultimo emendamento proposto dal relatore. Ne do lettura.

« Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 3, a seguito della modificazione adottata, risulta così formulato:

ART. 3

Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinato al tempestivo paga-

mento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione, il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data medesima, il pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora.

Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge Breganze n. 3289, il cui contenuto risulta sistemato negli articoli 4 e 5 del testo del Comitato ristretto.

ART. 4.

(Condizione per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi della legge sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Do lettura dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto, assunto come testo base.

ART. 4.

Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1) è subordinata all'adempimen-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1966

to, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei diritti doganali, dei diritti di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo evasi e dei relativi interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, per il condono delle pene pecuniarie si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 3.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto, assunto come testo base, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo porrò subito in votazione:

ART. 5.

Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalità, alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge Breganze, n. 3289:

ART. 5.

(Definitività dei tributi e diritti corrisposti).

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Do lettura dell'articolo 6 del testo del Comitato ristretto assunto come testo base.:

ART. 6.

Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora corrisposti.

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 della proposta di legge Breganze, n. 3289:

ART. 6.

(Limite temporale per l'applicazione del condono).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 gennaio 1966.

Do lettura dell'articolo 7 del testo del Comitato ristretto, assunto come testo base:

ART. 7.

Limite temporale per l'applicazione del condono.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

BIMA. Chiedo se lo slittamento della data dal 31 gennaio al 31 marzo significa ammettere al beneficio del condono le imposizioni relative al 1965.

PRESIDENTE. Sì, anzi, la data del 31 marzo è stata indicata perchè il 31 marzo è il termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

La proposta di legge n. 3289 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (3421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3421, concernente la modifica all'articolo 45 del

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1949, n. 206.

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. A norma della legge tributaria sulle successioni, ogni dichiarazione di passività dell'asse ereditario deve essere dimostrata. Per quanto riguarda i datori di lavoro che hanno pendenze o per indennità di licenziamento maturate fino alla data di apertura della successione, oppure per stipendi e salari non pagati, ecc., la determinazione dell'importo da detrarre dall'asse ereditario — per legge — deve risultare da una dichiarazione firmata dagli eredi e dai creditori, cioè dai dipendenti. Cosa succede allora? Siccome formalmente non c'è una rescissione del rapporto di lavoro, la definizione delle indennità maturate risulta particolarmente difficile, ed in genere i lavoratori sono restii a stabilire ad una certa data le loro competenze, preferendo non firmare alcuna dichiarazione. Ecco perchè il Governo si è fatto promotore di questo provvedimento, mediante il quale alla dichiarazione del creditore si sostituisce una dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro, il quale ha la possibilità di agire in questo senso, attraverso la consultazione dei libri paga e di ogni altro documento.

Del resto non è la prima volta che si dà all'Ispettorato del lavoro un simile incarico. Qualcosa del genere avvenne infatti nel 1964, quando una circolare il Ministero delle finanze lo autorizzò a rilasciare dichiarazioni, che però non sono state ritenute sempre valide. Quindi, per risolvere il problema, è opportuno che con legge si stabilisca che i debiti esistenti alla data di apertura della successione dichiarati e dagli eredi e dall'Ispettorato del lavoro abbiano la possibilità di essere valutati ai fini delle detrazioni per le pratiche successorie.

In sostanza, quindi, il tutto si riduce al fatto che la dichiarazione di sussistenza dei debiti indicati al sesto comma può essere firmata dai soli eredi, i quali devono correderla con un certificato dell'Ispettorato del lavoro che attesti l'esatto ammontare del debito stesso.

Credo perciò che con una formula semplicissima si possano risolvere molti casi complicati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

SCRICCIOLO. Certamente si tratta di un meccanismo che facilita la soluzione di alcuni problemi, però non so se l'Ufficio provinciale del lavoro sarà in grado di garantire l'esattezza delle somme che sono alla base della passività dell'asse ereditario. Esso può garantire l'esattezza in base alle tabelle ed ai contratti collettivi di lavoro, però non so chi può rendersi garante della effettiva e reale esistenza di un credito da parte del lavoratore. Non certo l'Ufficio del lavoro, perchè esso può fornire garanzie circa un *quantum* ipotizzabile ma non circa l'effettiva esistenza del credito, ripeto.

ZUGNO, *Relatore*. Il fatto di non far intervenire più il lavoratore, significa che i rapporti giuridici tra il lavoratore dipendente e gli eredi rimangono invariati per quanto riguarda ogni possibilità di poter definire, al momento opportuno, qualsiasi controversia.

Ci troviamo quindi di fronte soltanto ad uno strumento burocratico che ci dovrà aiutare, sia pure in via provvisoria, a risolvere una controversia fiscale, senza alcuna ripercussione sui rapporti di lavoro.

SCRICCIOLO. Ammettiamo che il debito non esista, oppure sia minore di quello denunciato da coloro che hanno titolo ad una determinata esenzione fiscale, ebbene, ci troveremmo di fronte ad una evasione dalle imposte. Il problema è tutto qui: l'obiezione da me posta non verte sul *quantum*, ma sulla certezza dell'esistenza del debito.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ufficio successioni, per poter ammettere in detrazione dell'attivo un debito, esige la prova dell'esistenza del debito stesso, prova che deve essere fornita dagli eredi, i quali devono presentare i libri dove si dimostri che a quella data il lavoratore avrebbe dovuto percepire una certa somma. A questo aggiungiamo il certificato dell'Ispettorato del lavoro che conferma l'ammontare del debito. L'ufficio successioni decide soltanto dopo aver avuto entrambe le prove.

BUZZETTI. Credo non sia troppo difficile questo compito per l'Ispettorato del lavoro. Sarà infatti possibile accertare e certificare le passività tramite gli appositi libri.

SILVESTRI. Bisognerebbe ampliare il discorso perchè effettivamente la legge ammette in detrazione un debito di carattere commerciale, a contabilità regolarmente tenuta. Dico

a contabilità regolarmente tenuta, perchè per i debiti di lavoro si può esibire il libro matricola, il libro paga, nonché una certificazione dell'Ispettorato del lavoro per quanto riguarda salari non pagati, indennità di legge, ecc.

Quindi, per quanto riguarda salari e stipendi, è facile stabilirli. Il problema della detrazione di una passività non esistente potrebbe sussistere in merito all'indennità di anzianità di un lavoratore, che venisse esposta per intero come debito, mentre, come spesso accade, il prestatore d'opera potrebbe effettivamente aver già ottenuto degli anticipi su tale indennità dal suo datore di lavoro.

Quindi bisogna vedere sempre se prevale il concetto di semplificare la procedura per la determinazione del patrimonio imponibile, al di là di quelle che possono essere le dichiarazioni di singoli debiti, e correndo quindi l'alea di queste irregolarità dovute alle anticipazioni fatte al personale, oppure non si preferisca adottare l'altro sistema di rendere più complicato l'accertamento del passivo attraverso le dichiarazioni dei creditori.

LORETI. Potrebbe anche verificarsi il caso che il dipendente riconosca contestualmente di avere un debito nei confronti del datore di lavoro.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, qui siamo di fronte ad una dichiarazione autonoma del datore di lavoro.

LORETI. Questo vale soltanto agli effetti dello scarico; non è una obbligazione che può essere contestata. Non vedo perchè dobbiamo inserire questo comma, se è vero che è una facoltà. Per parte sua l'Ispettorato del lavoro non farà nessun accertamento e avallerà quel che dichiarano gli eredi.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'altra parte non possiamo obbligare il lavoratore a firmare una dichiarazione relativa all'anticipo ricevuto.

SILVESTRI. Posso dire all'onorevole Loreti che, per quanto mi consta direttamente, in casi concreti l'Ispettorato del Lavoro, nelle aziende in cui i dipendenti non sono molti, va ad interrogare ad uno ad uno i dipendenti. La cosa cambia naturalmente quando i dipendenti si contano a centinaia.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. Allora, come emendamento del Governo, proporrei di aggiungere, alla fine dell'articolo, dopo le parole: « ... l'esatto ammontare », le parole: « per ogni dipendente ».

TROMBETTA. Mi sia consentito di esprimere un dubbio che però l'onorevole Sotto-

segretario potrebbe chiarire. È preparato, è disposto l'Ispettorato del Lavoro a fare queste attestazioni? Perchè è chiaro che l'Ispettorato del Lavoro non può contestare l'esatto ammontare di questa consistenza di debito: non è in condizione di farlo, perchè può dire — è vero — a quanto ammonta una liquidazione, ma non se una parte di essa è già stata corrisposta al lavoratore come anticipo.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la liquidazione delle indennità di licenziamento che potrebbero essere in parte richieste come anticipo dal lavoratore e corrisposte dal datore di lavoro. Ci sono quindi delle difficoltà tecniche da parte dell'Ispettorato del lavoro ad assumersi la responsabilità di rilasciare una dichiarazione che esplicitamente: « ... ne attesti l'esatto ammontare ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. L'Ispettorato è abilitato a far ciò fin dal 1964.

ZUGNO, *Relatore*. Ci sono sempre, a far fede, i prospetti nominativi salariali presentati dagli eredi dell'imprenditore defunto.

BASSI. Vorrei fare una considerazione per esprimere una perplessità generale, che non mi pare infondata perchè con un articolo unico veniamo ad aggiungere un comma all'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 che ha integrato il testo unico sulle successioni.

È chiaro che così facendo, le cautele espresse dalla legge tributaria del 1923 e successivo aggiornamento del 1949 rimangono così invaldate. Si aggiunge un comma solo per consentire che i documenti che debbono portare la firma del datore di lavoro non essendo questi più in vita, possano essere firmati dai suoi eredi. Ma già gli articoli di legge preesistenti prevedono questa cautela.

La perplessità sollevata dal collega onorevole Trombetta, se sia in grado o no l'Ispettorato del lavoro di fare la dichiarazione, non regge perchè l'Ispettorato è obbligato dalla legge a farlo. Vuol dire che lo farà sulla scorta dei libri paga e matricola forniti dalle imprese. E allora desidero rivolgere una preghiera al Governo: ci stiamo occupando, di successioni, e mi pare che ormai siano mature, di fronte al testo unico del 1923, alcune modifiche e rettifiche. Mi risulta che questa esigenza è oggi sentita dalla stessa Amministrazione finanziaria. Non so se sia il caso di tornare tante volte, con una legislazione frammentaria, sullo stesso argomento, il Governo potrà portarci tra alcune settimane questa ed altre piccole rettifiche che

si impongono. Trattandosi di leggi del 1923 e del 1949, abbiamo dei parametri che non reggono più: per esempio la detrazione delle spese mortuarie valutata in pochissime migliaia di lire. Un aggiornamento dei parametri si rivela perciò assolutamente necessario, come si rivela necessario un chiarimento per quanto riguarda il calcolo delle detrazioni. Da decenni infatti l'amministrazione finanziaria segue un determinato criterio sulla base del testo unico del 1923. Da due anni a questa parte, però, la Cassazione ha espresso diverso avviso, ha ritenuto cioè che l'estratto conto bancario non desse la data certa voluta dalla legge, ed in seguito a questa sentenza l'Avvocatura dello Stato è intervenuta sull'Amministrazione finanziaria la quale, non condividendo l'orientamento della Cassazione, è stata costretta a riaprire successioni chiuse nell'ultimo triennio, ed a passare all'attivo un passivo già accertato e documentato, con ripercussioni facilmente immaginabili. Non era certo intenzione del legislatore far pagare l'imposta di successione con il conseguente incremento dell'imposta globale anche sulle passività. Insomma, si ammette la data certa sui certificati della pubblica amministrazione, ma quasi tutti i nostri istituti di credito sono enti pubblici o di interesse nazionale, hanno una contabilità che può far fede sulla consistenza e sulla data del debito.

Io prego quindi il Governo di scegliere fra le due vie: presentare un altro strumento per aggiornare i parametri per le detrazioni fisse, oppure chiarire il rapporto di conto agli effetti della detrazione dall'asse ereditario di tutte le passività esistenti.

Secondo me, dal momento che modifichiamo la legge del 1923, sarebbe opportuno elaborare un unico provvedimento. Il Governo può presentare due o tre modifiche, quanto prima, perchè vi è anche l'esigenza di aggiornare la tabella contenuta nella legge del 1949, sul valore globale. Il potere di acquisto della lira, dal 1949 ad oggi, ha subito una certa diminuzione, mentre il criterio costituzionale della progressività partiva dalla base minima di un milione all'1 per cento, per arrivare alla base massima di 500 milioni ed oltre, con il 35 per cento di imposta sul valore globale. Faccio il caso della modesta situazione di un impiegato che lascia ai figli un appartamento che può essere valutato in circa 15 milioni, e che paga dal 9 al 12 per cento di imposta globale. Non c'è quindi dubbio che qualche modifica debba essere ap-

portata, mentre, per non dare un minor gettito allo Stato, bisognerà proseguire nella progressione dei patrimoni, perchè lasciare al 35 per cento tanto un patrimonio di 500 milioni quanto uno di 10 miliardi non mi pare nemmeno giusto, nel 1966.

Rivolgo quindi un invito al Governo perchè provveda in merito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Governo ha chiarito il suo pensiero. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Fra il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, quale risulta integrato ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è inserito il seguente comma:

« La dichiarazione di sussistenza dei debiti indicati nel sesto comma può essere firmata dai soli eredi, i quali devono corredarla con un certificato dell'Ispettorato del lavoro che ne attesti l'esatto ammontare ».

Il Governo propone il seguente emendamento: dopo le parole « l'esatto ammontare », aggiungere le parole « per ogni dipendente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito della modificazione adottata l'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Fra il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, quale risulta integrato ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è inserito il seguente comma:

« La dichiarazione di sussistenza dei debiti indicati nel sesto comma può essere firmata dai soli eredi, i quali devono corredarla con un certificato dell'Ispettorato del lavoro che ne attesti l'esatto ammontare per ogni dipendente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1966

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti provvedimenti:

Proposta di legge Breganze ed altri: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (3289).

Presenti votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recente approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta inte-

grato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 » (3421).

Presenti votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Laforgia, La Penna, Longoni, Loreti, Minasi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Trombetta, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Vizzini, Zugno.

È in congedo:

Fortuna.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO